



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alla udienza del 15/12/2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c. e art. 221, co 4. d.l. 34/2020

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 886/2020 RG avente ad oggetto: “
“indennità disoccupazione ”

TRA

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - rappresentato e difeso dagli Avvocati xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e xxxxxxxxxxxxxxxx ed elettivamente domiciliato come in atti (Indirizzo Telematico)

- ricorrente

E

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato xxxxxxxxxxxxxxxx
ed elettivamente domiciliato presso INPS DORSODURO 3519/1 30100 VENEZIA,

- resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 06/05/2020 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, deduce di essere stato detenuto fino al 27/3/2019 – data in cui è stato scarcerato – presso il carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia all'interno del quale ha svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria dal maggio 2018 alla scarcerazione in qualità di assistente alla persona addetto all'assistenza di soggetto disabile; di aver presentato in data 3/5/2019 domanda volta alla percezione della Naspi, rigettata in data 23/5/2019 secondo quanto previsto dalla msg 909/2019. Contesta la decisione dell'Istituto

Rilevato che l'INPS si è costituito tempestivamente chiedendo il rigetto del ricorso, si osserva quanto segue.

I ragione del rigetto da parte dell'INPS trova fondamento nel messaggio del Direttore Generale dell'Istituto msg 909/2019 secondo il quale « (...) L'articolo 20 –

come sostituito dall'articolo 2 del D.lgs 2 ottobre 2018, n. 124 – della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, stabilisce ai commi 1 e 2, rispettivamente, che negli Istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale e che il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato. Il successivo comma 13 dispone, inoltre, che la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. La Corte di Cassazione - I sezione penale, con la decisione n. 18505 del 3 maggio 2006, si è pronunciata sui diritti dei detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell'Istituto penitenziario affermando che “l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione”. Ciò premesso, ai soggetti detenuti in Istituti penitenziari, che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi. È fatto salvo, invece, il diritto dei medesimi soggetti detenuti presso Istituti penitenziari alla indennità di disoccupazione da licenziamento nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Sul piano contributivo, tuttavia, gli Istituti penitenziari sono comunque tenuti al versamento della contribuzione contro la disoccupazione per i detenuti che svolgono attività alle loro dipendenze. Sotto il profilo assicurativo, detta contribuzione sarà utile - nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall'Istituto penitenziario - ai fini della prestazione di disoccupazione NASpl, qualora rientrante nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Si rammenta infine che, secondo quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, i detenuti

che già godevano del diritto all'indennità di disoccupazione prima che iniziasse lo stato di detenzione continuano ad averne diritto anche durante il periodo di detenzione, salvi i casi di revoca giudiziale della prestazione».

Al netto del fatto che la sentenza della S.C. richiamata nel messaggio 909/2019 attiene a fattispecie diversa dalla presente ovvero ai periodi di non lavoro in carcere tra un turno e l'altro di lavoro prestato alle dipendenze della amministrazione penitenziaria, mentre nel caso in esame si controverte del diritto alla Naspi per il caso di detenuto che ha prestato attività di lavoro in favore dell'amministrazione penitenziaria cessato per scarcerazione, la decisione dell'INPS appare discriminatoria.

Nel caso in esame il rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'Amministrazione penitenziaria non era "a rotazione" e non prevedeva periodi di inattività: il ricorrente ha lavorato in via continuativa in veste di assistente di una persona disabile e ciò fino alla data di scarcerazione, come documentato dall'estratto conto assicurativo e non contestato da Inps.

Il motivo addotto dall'INPS nel rigettare l'istanza del ricorrente è dunque totalmente infondato. Deve invece verificarsi se sussistono i presupposti per la concessione della NASPI ovvero: A) lo stato di disoccupazione involontario, B) la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa al Centro per l'Impiego; C) almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, D) 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

I requisiti di cui ai punti B), C) e D) risultano documentalmente dalla domanda amministrativa (doc. quanto al punto B) alla p. 3) e dalle buste paga in atti che confermano l'esistenza del rapporto di lavoro dal maggio 2018 al marzo 2019 (doc. 1 ricorrente), e non sono mai stati contestati dall'INPS nemmeno in questa fase.

Quanto al punto A) si osserva che la scarcerazione, pur certo desiderata dal detenuto, va equiparata alla involontarietà della risoluzione del rapporto di lavoro, attesa la nozione molto estesa assunta nel lavoro c.d. «libero» poiché in essa viene ricompreso anche il licenziamento disciplinare (Circolare INPS 142/2015 «Il licenziamento disciplinare, infatti, non può essere inteso quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell'illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio

del potere discrezionale»), la risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta (procedura di conciliazione ex art. 7 l. 604/1966) oppure in ragione del rifiuto al trasferimento del lavoratore ad altra sede aziendale distante più di 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici (Circolare INPS 142/15 cit. «(...)l'accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e pertanto tale fattispecie è da intendersi quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro»), le dimissioni per giusta causa (Circolare INPS 163/2003), le dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità ex art. 55 d.lgs 151/2001.

Anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro penitenziario per scarcerazione la cessazione del rapporto di lavoro non è riconducibile alla volontà del lavoratore, e pertanto con la scarcerazione il detenuto-lavoratore si trova involontariamente disoccupato.

Ragionare diversamente condurrebbe infatti a conclusioni contrarie alle finalità del lavoro penitenziario e alla tendenziale equiparabilità di tale prestazione lavorativa al c.d. lavoro libero più volte ribadito dalla Corte Costituzionale.

La legge 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), all'art. 13 l. 354/1975, in conformità all'art. 27, comma 3, Costituzione, prevede che «Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale»; all'art. 15 contempla, tra gli elementi del trattamento, proprio il lavoro, senza distinzione alcuna tra lavoro interno e lavoro esterno, alle dipende dell'Amministrazione carceraria o di terzi, unitamente all'istruzione, alla formazione professionale, alla partecipazione a progetti di pubblica utilità, alla religione, alle attività culturali, ricreative e sportive; all'art. 20, commi 1, 2, 5 e 17 dispone altresì che «negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. (...)» (co 1); «il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato» (co 2); «l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale» (co 5); «la durata delle prestazioni lavorative non può

superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. (...)» (co 17).

Come condivisibilmente osservato «si tratta all'evidenza di affermazioni di principio volte ad assicurare al lavoro penitenziario (definito obbligatorio) un trattamento quanto più prossimo a quello previsto per il 'lavoro libero', proprio in ragione delle finalità che lo caratterizzano.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con la sentenza n.158/2001, non ha mancato di affermare come “le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario; per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, ne' tale specificità, ne' la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato (...) Il diritto al riposo annuale integra appunto una di quelle "posizioni soggettive" che non possono essere in alcun modo negate a chi presti attività lavorativa in stato di detenzione. La Costituzione sancisce chiaramente (art. 35) che la Repubblica tutela « il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», e (all'art. 36, terzo comma) che qualunque lavoratore ha diritto anche alle «ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi», garanzia che vale ad assicurare il soddisfacimento di primarie esigenze del lavoratore, fra le quali in primo luogo la reintegrazione delle energie psicofisiche.”

Con tale pronuncia la Consulta ha dato continuità agli arresti giurisprudenziali (C. Cost. sentenza 103/1984, sentenza n.1087/1988, sentenza n.26/1999) che, a partire dalla giurisdizione, hanno ribadito che il lavoro penitenziario deve essere protetto alla stregua dei precetti costituzionali, giacché alla restrizione della libertà personale non consegue “il disconoscimento delle posizioni soggettive” essendo il vigente ordinamento costituzionale basato sui diritti della persona » (vd. Corte App. Torino sent. 886/2019 del 24/01/2020).

La disciplina del lavoro penitenziario anche in favore della Amministrazione penitenziaria deve dunque essere equiparato, nonostante le peculiarità che lo contraddistinguono, sotto il profilo dei diritti fondamentali riconosciuti al lavoratore (quali, innanzitutto, retribuzione, ferie, riposi) al lavoro c.d. libero

L'art. 38, comma 2, Cost. prevede che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di (...) disoccupazione involontaria» e, come si è visto, l'art. 20 cit. riconosce al lavoro penitenziario, senza operare distinzione alcuna, «la tutela assicurativa e previdenziale» secondo le «leggi vigenti» ed in tale previsione rientra anche l'indennità richiesta dal ricorrente per il caso di disoccupazione.

Deve infine pienamente condividersi quanto affermato da parte ricorrente che la negazione del beneficio della Naspi ai soli detenuti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria confliggerebbe con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, in quanto accedendo all'interpretazione dell'Inps i detenuti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria sarebbero gli unici, nell'ordinamento, a versare la contribuzione atta a finanziare la Naspi senza potersene avvantaggiare.

La predetta interpretazione confliggerebbe poi con la stessa funzione trattamentale assegnata dal legislatore al lavoro carcerario atteso che anche il sostegno economico durante il percorso di reinserimento ha un'indubbia valenza trattamentale.

Invero, la remunerazione e la tutela previdenziale/assicurativa svolgono un ruolo fondamentale sia per il riconoscimento che viene attribuito all'attività lavorativa svolta, sia per l'innegabile effetto positivo sul processo di "modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale" (art. 1, co 2, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà DPR 230/2000).

Dunque, se alla cessazione del rapporto di lavoro in ragione della scarcerazione per fine pena, pur ricorrendone gli altri presupposti, non fosse riconosciuta la tutela della disoccupazione anche la funzione rieducativa della pena sarebbe vanificata: se infatti il lavoro penitenziario ha una finalità di recupero e reintegrazione ugualmente la disponibilità di un sostegno economico nel delicato processo di reinserimento nella società, ha un'indubbia valenza trattamentale, tesa a non vanificare gli sforzi di riabilitazione profusi nel corso dell'espiazione della pena.

Deve pertanto accogliersi il ricorso e concludersi come in dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 per le controversie di previdenza scaglione € 1.100-5.200, ridotto del 30% ex art. 4,

comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate(media) , dei contrasti giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:

1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il ricorrente del
ricorrente a percepire la prestazione NASPI richiesta con domanda 3/5/2019, oltre
agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo
effettivo;

2) Condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 1.180,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari.

Venezia, all'udienza del 15/12/2020

Il Giudice

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX